



IL FUTURO



## Anche il Fisco agevola il passaggio generazionale, ma serve l'impresa

di Luigi Belluzzo | 21 ott 2021



Anche il Fisco dà una mano alle imprese. Su spinta comunitaria, da molti anni il nostro ordinamento prevede una regola che consente di abbattere la base imponibile che colpisce l'imposta di successione, di donazione o altra regolata dal Testo Unico. Il passaggio generazionale rappresenta uno dei momenti più delicati e complicati della vita di un'impresa e, secondo questa ratio, si vuole impedire che il carico fiscale impedisca un coerente trapasso da una generazione all'altra, preservando l'attività d'impresa. Questa ratio è stata sottolineata anche dalla Corte Costituzionale che, lo scorso 23 giugno 2020 con Sentenza n. 120 ha ribadito i criteri ispiratori, raccomandando anche al legislatore alcuni comportamenti. In effetti oggi la norma italiana è particolarmente favorevole, non risultando (esplicitamente) condizionata a favore delle piccole e medie imprese. Per l'articolo 3, comma 4-ter, Testo Unico sulle successioni e donazioni (TUS) "I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta".

Qualora il trasferimento abbia a oggetto "quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile". Prosegue evidenziando come "Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata".

In questo scenario, giova richiamare alcune recenti posizioni del Fisco che offrono l'occasione, pur in ottica funzionale e non tecnica, di attirare l'attenzione al fine di un'adeguata pianificazione a favore di un succession planning che favorisca l'attività e lo sviluppo dell'impresa. Perché l'agevolazione scatti sono due i criteri: che i trasferimenti aziendali o di partecipazioni siano a favore dei discendenti e del coniuge dell'imprenditore-disponente. Che, nel solo caso in cui oggetto di trasferimento siano partecipazioni in società di capitali (e assimilate) chi riceve acquisisca o integri il controllo societario, inteso quale maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile. Tale requisito non pertanto è richiesto qualora oggetto del trasferimento siano partecipazioni o quote di società di persone. L'agevolazione è in ogni caso condizionata al fatto che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa, ovvero detengano il controllo, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita formale dichiarazione di comunione nel controllo, in tal senso. Su questo tessuto normativo ed interpretativo hanno inciso: La citata sentenza di Corte Costituzionale (Sentenza n. 120, 6 maggio-23 giugno 2020), che "critica" la struttura della norma agevolativa per come introdotta dal nostro legislatore, giudicandola sotto il profilo soggettivo di portata maggiore rispetto al contenuto delle raccomandazioni comunitarie sul tema. Tra le varie osservazioni formulate, la Corte ritiene che le raccomandazioni comunitarie suggerissero agli Stati membri di facilitare il passaggio generazionale nelle piccole e medie imprese, non già di agevolare i passaggi generazionali tout court, specie i grandi patrimoni che non troverebbero ostacolo nel pagamento dell'imposta de qua al momento del trasferimento alle future generazioni. Il tema, dunque, merita attenzione con riferimento alla possibilità che il Legislatore possa in qualche modo intervenire sull'articolo 3, co. 4-ter, TUS, ridefinendo il suo perimetro di applicazione. Una recentissima Risposta ad interpello (n. 552 del 5 agosto 2021) che, anche richiamando la citata Sentenza di Corte Costituzionale, commenta una articolata proposta di riorganizzazione societaria prodromica al passaggio generazionale in senso ad una famiglia imprenditoriale. La risposta non ha mancato di suscitare un vivo dibattito tra i tecnici. Il Fisco nega la sussistenza delle condizioni applicative della disposizione agevolativa sul principio che la partecipazione societaria vada valutata anche essa in correlazione diretta o indiretta alla "azienda" (nella sua definizione astratta di complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività d'impresa).

Al Fisco non pare sufficiente, dunque, il mero controllo di una società Holding il cui unico asset sia la partecipazione (di minoranza) in una Holding titolare della partecipazione di

controllo di una SpA a capo di un gruppo industriale. Parrebbe pertanto necessario controllo (seppur indiretto) delle attività d'impresa, pur attraverso una struttura di società holding. Conclusioni L'art. 3, comma 4ter, TUS si mantiene un essenziale ed importante strumento per pianificare il passaggio generazionale, usufruendo di un'importante agevolazione fiscale. Il "clima interpretativo" sta tuttavia cambiando ed è pertanto particolarmente significativo individuare percorsi organizzativi che consentano, ad esempio attraverso il patto e la comunione, di realizzare i presupposti di passaggio ovvero, attraverso trusts e le fondazioni, a strutturare gli assetti proprietari strategici delle famiglie imprenditoriali. Il tutto a monte degli strumenti societari, pur imprescindibili per organizzare in modo ordinato la governance verticale di una famiglia imprenditoriale multi - generazionale.